



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00948/2026

Decisione n. 73

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Vito Branca - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Virgilio D'Antonio

Enzo Paolini

Angelo Guadagnino - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **51/2026**, presentato, in data 12 giugno 2026, dal sig. **[omissis]**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Lupi e Sabina Rondinelli,

nei confronti

della **Federazione Pugilistica Italiana (FPI)**, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio,

per la riforma e annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dal sig. [omissis] avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dal medesimo ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica) in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. [omissis], la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 14 luglio 2026, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. ti Alberto Lupi e Sabrina Rondinelli; l'avv. Cesare Di Cintio, per la resistente FPI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Considerato in fatto

1. Con ricorso del 12 giugno 2026, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dal medesimo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto dal medesimo ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica), in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. [omissis], la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico. Il procedimento per cui è causa trae origine dal provvedimento prot. n. 2357 del 15 dicembre 2025, con il quale il CESAG, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Giudici – Arbitri, ha irrogato, nei confronti del sig. [omissis], la sospensione tecnica dall'attività agonistica per giorni 180 in relazione all'operato arbitrale tenuto nel corso della riunione pugilistica del 6 dicembre 2025 e concernente, tra gli altri, l'incontro tra i pugili professionisti [omissis] e [omissis]; in particolare, il citato organo

tecnico così disponeva: «*considerati i reclami per “errore tecnico” presentati per gli incontri di attività ordinaria, il primo tra i pugili [omissis] e [omissis] e il secondo tra i pugili [omissis] e [omissis], disputati entrambi a Roma il 6 dicembre u.s. ed entrambi officiati da Lei in qualità di Arbitro. Acquisiti ed analizzati i video dei due incontri, dai quali si evince, nel primo incontro un duro colpo alla nuca al pugile [omissis] quando era nella condizione di “pugile a terra”. Considerata la mancata tutela da parte sua del pugile [omissis] (art. 74 comma 1 del regolamento del settore pro “il dovere principale dell’arbitro è quello di salvaguardare l’integrità psicofisica degli atleti”). Vista la non applicazione del regolamento del settore pro art. 75 lettera a “vigilare che le regole e la lealtà di gara siano strettamente osservate” e art. 82 lettera g vittoria per squalifica comma c “quando un pugile si è reso colpevole di colpi proibiti o falli che hanno determinato l’arresto dell’incontro”. Considerato il conseguente errore tecnico nella determinazione del verdetto di KOT a sfavore del pugile [omissis]. Valutati i motivi addotti nella richiesta di reclamo. Per questi motivi, il CESAG, a norma dell’art. 14 del R.A.G. le commina giorni 180 di sospensione tecnica dall’attività agonistica, a partire dalla data della presente».*

2. Il ricorrente inviava preliminarmente, in data 19 dicembre 2025, ricorso in opposizione al procedimento di sospensione alla Segreteria Federale ed allo stesso CESAG, ritenuto organo tecnico competente a decidere sull’opposizione, chiedendone l’annullamento. Tale istanza rimaneva priva di riscontro. Successivamente, in data 19 gennaio 2026, il medesimo adiva il Tribunale Federale, ai sensi degli artt. 27 e 30 del Regolamento di Giustizia FPI, deducendo, in via preliminare, l’invalidità per difetto di sottoscrizione e contestandone, nel merito, la legittimità sotto il profilo dell’asserita erronea ricostruzione dei fatti e della non corretta applicazione delle disposizioni regolamentari richiamate dal CESAG, chiedendone l’annullamento ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione meno grave.

Il Tribunale Federale, con la citata decisione, ritenuta la propria competenza a conoscere della controversia, dichiarava il gravame inammissibile per tardività, rilevando come il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia, decorresse dalla data di piena conoscenza del provvedimento impugnato, perfezionatasi il 15 dicembre 2025, con conseguente tardività del ricorso introduttivo depositato il 19 gennaio 2026.

2.1. Avverso tale pronuncia, il sig. [omissis] proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, deducendo: (i) l’erroneità della Decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale Federale ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia, sostenendo che le questioni afferenti a presunti errori tecnici arbitrali avrebbero dovuto essere devolute ad un organo tecnico di settore e non agli organi di giustizia federale; (ii) l’erroneità della citata Decisione, nella parte in cui il Giudice di prime cure, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe

omesso di pronunciarsi sulle questioni preliminari e sulle ulteriori censure di invalidità del provvedimento originariamente dedotte dal reclamante.

Nelle more del procedimento, il ricorrente depositava ulteriore documento contenente la decisione della Commissione Tecnica per i Reclami del 22 gennaio 2026 (organo competente a decidere sui reclami degli atleti a seguito di un incontro di pugilato avverso i verdeti degli arbitri), con cui si confermavano gli errori tecnici contestati all'odierno ricorrente. Il ricorrente, in particolare, con argomentazione versata anche dinnanzi a questo Collegio, sottolinea che tale documento, successivo al provvedimento del CESAG impugnato, sarebbe idoneo a modificare il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, ed a incidere sulla tempestività dell'azione originariamente proposta.

La CFA, con la decisione qui impugnata, respingeva il gravame, così motivando: *«In primo luogo, deve essere confermata la correttezza della statuizione del Tribunale Federale in punto di competenza. L'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI, rubricato "Ricorso della parte interessata", attribuisce, infatti, al Tribunale Federale la tutela delle situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale allorché, in relazione ai fatti dedotti, non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di contestazione è stato adottato dal C.E.S.A.G., Organo tecnico del Settore Arbitri-Giudici, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Arbitri-Giudici, e non costituisce decisione proveniente da un Organo di Giustizia in senso stretto. Ne consegue che correttamente il Tribunale Federale ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI. Ed invero, la riconduzione della fattispecie all'ambito applicativo di tale disposizione, quale norma di chiusura e completamento del sistema di tutela federale, consente di ricomprendere al suo interno tutte quelle evenienze sprovviste di un'autonoma e specifica regolamentazione e che, tuttavia, appaiano, in relazione agli interessi perseguiti, meritevoli di tutela nell'ordinamento sportivo. In tale prospettiva, l'art. 30 individua nel Tribunale Federale l'organo deputato a conoscere delle istanze per le quali i rimedi tipici previsti dall'ordinamento federale si rivelino non specificamente configurati o non espressamente disciplinati. Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha valorizzato la funzione dell'istituto quale strumento volto ad assicurare completezza ed effettività del sistema di tutela, evitando vuoti di protezione giurisdizionale rispetto a situazioni giuridicamente rilevanti (ex plurimis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, Decisione n. 9/2025 richiamata dal Tribunale Federale). Di tale architettura ordinamentale si è avvalso, peraltro, lo stesso reclamante, il quale ha introdotto il giudizio proprio dinanzi al Tribunale Federale, salvo poi contestarne, in questa sede, la competenza. Tale circostanza evidenzia l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione*

difensiva, che conferma l'inconsistenza della censura. Non può, pertanto, essere condivisa la tesi del reclamante secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un non meglio individuato organo tecnico arbitrale o ad un collegio specialistico chiamato a riesaminare la valutazione tecnica sottesa al provvedimento. Tale assunto, oltre a non trovare alcun espresso fondamento nelle disposizioni regolamentari federali vigenti, si risolve nella prospettazione di un rimedio estraneo all'assetto ordinamentale della Federazione Pugilistica Italiana. [...] Ne consegue che, una volta ritenuta la tardività del ricorso introduttivo, correttamente il Tribunale Federale ha arrestato il proprio scrutinio alla verifica della tempestività dell'azione proposta, senza procedere all'esame delle ulteriori censure formulate nel merito dal reclamante, ormai assorbite dalla definizione in rito del giudizio. Non merita condivisione, peraltro, l'assunto secondo cui il successivo ricorso innanzi al Tribunale Federale sarebbe stato proposto in conseguenza del preteso "silenzio-assenso" formatosi sull'opposizione previamente inoltrata al C.E.S.A.G. e alla Segreteria federale, con contestuale riproposizione delle ragioni già poste a fondamento della richiesta di revoca della sospensione. Tale prospettazione non trova alcun fondamento nell'ordinamento federale. Non è infatti prevista, né dal Regolamento di Giustizia né dal Regolamento Arbitri-Giudici, alcuna forma di opposizione amministrativa interna avverso il provvedimento adottato dal C.E.S.A.G. idonea ad attivare un procedimento di riesame formalmente disciplinato, né tantomeno un meccanismo di silenzio-assenso, silenzio-rigetto o comunque di formazione tacita di effetti giuridici correlati all'inerzia dell'organo destinatario. [...] Ciò posto, occorre verificare la correttezza della statuizione del Tribunale Federale in ordine alla ritenuta tardività del ricorso introduttivo. L'art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia FPI stabilisce che il ricorso debba essere proposto innanzi al Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto lesivo e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Si tratta, all'evidenza, di un termine procedimentale avente natura perentoria, la cui osservanza costituisce condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'azione. Tale qualificazione risulta coerente con i principi generali che regolano il processo sportivo, il quale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, si conforma, in quanto compatibili, ai principi generali del processo civile, nonché ai canoni del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo. La ratio delle disposizioni in tema di instaurazione del giudizio sportivo trova, del resto, costante conferma nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui il regime delle preclusioni processuali è posto non soltanto nell'interesse delle parti, ma anche a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato e celere svolgimento del processo; ne consegue che la tardività della domanda è rilevabile anche d'ufficio ogniqualvolta emerga con certezza dagli atti l'intervenuta decadenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, Decisione n. 54/2019; Sez.

IV, Decisione n. 67/2025; in termini analoghi, Cass. civ., n. 24858/2011). Nel caso di specie, risulta pacifico che il Sig. [omissis] abbia ricevuto il provvedimento del C.E.S.A.G. in data 15 dicembre 2025, circostanza espressamente riconosciuta dallo stesso reclamante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Del resto, la comunicazione personale e diretta del provvedimento al ricorrente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato per le comunicazioni, integra piena conoscenza giuridicamente rilevante dell'atto ai fini della decorrenza del termine impugnatorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 67/2025). Il ricorso innanzi al Tribunale Federale è stato, tuttavia, depositato soltanto in data 19 gennaio 2026, quando il termine decadenziale previsto dalla disposizione regolamentare risultava ormai spirato. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale Federale deve essere integralmente confermata».

3. Ha dunque proposto ricorso il sig. [omissis], sottolineando preliminarmente: i) che, a seguito della citata decisione della Commissione Tecnica per i Reclami del 22 gennaio 2026, il medesimo avrebbe dovuto essere rimesso in termini; ii) che il Tribunale Federale dovrebbe ritenersi organo incompetente a decidere delle questioni concernenti presunti errori tecnici degli arbitri di pugilato (si legge, a tal proposito: *“Il Tribunale Federale non è in grado di valutare ... quale verdetto doveva essere dichiarato perché, questo spetta a una Commissione (Collegio) Arbitrale, ... anche se, nel regolamento, non vi è nulla in tal senso e non vi sono termini per poter adire. Il CESAG e la FPI, nonostante in data 19.12.2025 abbiano ricevuto l'opposizione, sono rimaste inerti. Alla luce di ciò si è provveduto a inviare il ricorso al Tribunale Federale in merito al silenzio-assenso... Nel diritto amministrativo, se una persona effettua un'opposizione a chi ha emesso il provvedimento, interrompe la prescrizione o comunque concede al ricorrente dei termini più lunghi per poter adire anche il Giudice Ordinario”*, p. 5 del ricorso).

Il ricorrente ha, pertanto, rassegnato i seguenti motivi di diritto.

I. *“Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”*.

Si eccepisce la nullità della sanzione in quanto il CESAG non avrebbe provveduto a mettere a disposizione i video che hanno portato alla sanzione. Inoltre, il procedimento che ha portato alla sanzione del ricorrente sarebbe nullo, in quanto i reclami al verdetto, presentati per errore tecnico contro l'operato del medesimo, non sarebbero stati correlati dal deposito della relativa tassa.

II. *“mancata valutazione delle prove a difesa”*.

La Corte Federale non avrebbe motivato circa le prove richieste in merito alla sospensione del ricorrente, né ha motivato circa l'applicazione del principio della tenuità del fatto.

Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio, in riforma della decisione impugnata e rilevata la nullità o illegittimità del provvedimento per tutte le doglianze indicate nel ricorso, di annullare con

effetto immediato il provvedimento di sospensione allo stesso irrogato dal CESAG; il ricorrente ha, inoltre, chiesto che venga acquisita la prova testimoniale dell'arbitro internazionale [omissis], del quale è stata depositata in questa sede Relazione sull'accaduto.

3.1. Per resistere al ricorso si è costituita la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) con "atto di costituzione" del 10 luglio 2026.

3.2 All'udienza del 14 luglio 2026, presenti da remoto i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Alberto Lupi e Sabrina Rondinelli, e fisicamente, presso i locali del CONI, l'avv. Cesare Di Cintio, per la resistente FPI, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI:

- Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- Il nominato relatore ha, poi, riferito in Camera di Consiglio.

Ritenuto in diritto

I. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la costituzione effettuata solo in data 10 luglio 2026 dalla FPI. La stessa, infatti, non rispetta il termine all'uopo stabilito dall'art. 60 del CGS CONI. Se ciò non bastasse, occorre rilevare che si tratta di costituzione meramente formale, cioè la stessa non espone le ragioni per cui dovrebbe rigettarsi il ricorso proposto dal sig. [omissis].

II. Altresì inammissibile è il ricorso principale.

Invero, come è agevole rilevare dalla lettura della innanzi trascritta motivazione della Corte d'Appello Federale, la stessa, nel ribadire la competenza degli organi giurisdizionali federali in relazione all'impugnazione del provvedimento dell'organo tecnico denominato CESAG, ha ritenuto, in relazione all'applicazione dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI, che il gravame proposto innanzi al Tribunale Federale fosse tardivo, non rilevando il rimedio preliminarmente esperito dal sig. [omissis] adendo il medesimo CESAG al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.

Così decidendo, la Corte Federale ha, dunque, statuito, sia in ordine alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali federali, sia in ordine alla irrilevanza dell'esperimento del procedimento interno all'organo tecnico, sia, infine, in ordine alla tardività del ricorso proposto al Tribunale Federale in data 19 gennaio 2026 (essendo decorsi trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento sanzionatorio, come perfezionatosi in data 12 dicembre 2025).

Al cospetto di tali decisioni, il sig. [omissis], però, non propone alcun gravame diretto a censurare le stesse. Invero, con il primo motivo, eccepisce la nullità della irrogazione della sanzione per un difetto procedurale, e, con il secondo motivo, censura una definita *“mancata valutazione delle prove a difesa”*. Risulta, perciò, *re* giudicata la statuizione assunta da entrambi gli organi giurisdizionali endofederali in ordine, in particolare, alla tardiva introduzione del ricorso innanzi al Tribunale Federale (e conseguente sua inammissibilità) e sul fatto che non potesse l'esperimento dell'opposizione proposta innanzi all'organo tecnico sospendere il termine corrente per proporre l'impugnazione innanzi all'organo di giustizia.

Neppure il sig. [omissis] ha gravato la decisione della Corte Federale in relazione all'assunto che l'unico rimedio consentito avverso il provvedimento di CESAG, nello specifico ordinamento, era costituito, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dal ricorso innanzi al Tribunale Federale (appunto, proposto tardivamente).

Si è formato, pertanto, un giudicato su tali statuizioni (non attinte da alcuna specifica censura del [omissis]), che esclude la possibilità di esaminare il proposto ricorso come argomentato esclusivamente in relazione al merito del provvedimento qui impugnato, giacché, una volta non gravata la pronunciata inammissibilità - come insegna la Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 3840/2007), che esclude la sopravvivenza della giurisdizione in capo al giudice adito quando questi, decidendo su questioni preliminari, dichiara inammissibile la domanda ovvero il gravame sottoposto al suo esame - non è consentita alcuna pronuncia, né in fatto, né in diritto, sulla fattispecie dedotta.

Il ricorso del sig. [omissis] va, pertanto, dichiarato inammissibile.

III. Circa le spese di lite non può prescindersi dal fatto che, al ricorso proposto dal sig. [omissis], qui rigettato per inammissibilità, si è contrapposta una costituzione della Federazione di pertinenza, che, come sopra evidenziato, è da ritenersi parimenti inammissibile.

Pertanto, questo Collegio ritiene che si possa procedere alla compensazione di cui all'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face